

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA, CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E DI DIFESA DEGLI STUDENTI
(emanato con decreto rettorale 5 giugno 2014, n. 269)**

INDICE

- Articolo 1 (*Oggetto del regolamento*)
- Articolo 2 (*Funzioni e compiti del CUG*)
- Articolo 3 (*Il presidente del CUG*)
- Articolo 4 (*Funzionamento del CUG*)
- Articolo 5 (*Risorse e strumenti*)
- Articolo 6 (*Diritti di informazione e comunicazione*)
- Articolo 7 (*Trattamento dei dati personali*)
- Articolo 8 (*Norme finali*)

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti (di seguito CUG), dell'Università Iuav di Venezia, costituito e composto ai sensi:

- dell'articolo 21 dello Statuto;
- dell'articolo 9 del regolamento generale di Ateneo;
- dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Articolo 2

(Funzioni e compiti del CUG)

1. Il CUG ha compiti, propositivi, consultivi e di verifica così come definito dalla Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011.

2. Il CUG esplica le proprie funzioni e attività per tutto il personale e gli studenti dell'Ateneo secondo quanto disposto dallo statuto, dai contratti collettivi o da altre disposizioni normative di riferimento.

3. Il CUG assicura alle diverse componenti che animano la vita culturale, la didattica e la ricerca dell'Ateneo, il rispetto dei principi di pari opportunità, la valorizzazione delle differenze, e il diritto a svolgere i propri impegni in una situazione di benessere individuale e di armonia sociale, promuovendo una cultura della trasparenza.

4. Il CUG interviene a garanzia dell'equità a sostegno di chi è oggetto di qualsiasi forma di discriminazione, di violenza, di sopraffazione.

5. Il CUG promuove la conoscenza e il rispetto di norme e regole, in particolare di carattere etico e deontologico, necessarie al funzionamento dell'organizzazione amministrativa, didattica e di ricerca dell'Ateneo.

6. Per lo svolgimento dei suoi compiti il CUG può avvalersi della collaborazione, esperienza e supporto del personale dell'Ateneo e di esperti esterni.

Articolo 3

(Il presidente del CUG)

1. Il presidente rappresenta il comitato, ne convoca e presiede le riunioni e ne coordina i lavori.

2. Il presidente può individuare un vice-presidente che lo supplisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 4

(Funzionamento del CUG)

1. Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti.

2. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno due giorni lavorativi prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al presidente e al componente supplente.

3. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti pari alla metà più uno, compreso il presidente.

4. Alle riunioni del CUG possono partecipare i membri supplenti senza diritto di voto. Possono partecipare alle riunioni, a titolo consultivo e senza diritto di voto persone esterne o personale dell'Ateneo che il CUG abbia invitato per le materie in discussione.

5. Le decisioni del CUG sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti, sono approvate seduta stante e hanno valore esecutivo immediato. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il Comitato individua di volta in volta il componente a cui affidare le funzioni di segretario verbalizzante.

7. Le riunioni del CUG sono verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.
8. Il verbale, inviato ai membri del Comitato per posta elettronica, si intende approvato qualora non pervengano osservazioni entro i sette giorni successivi alla trasmissione e viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
9. I verbali delle sedute vengono inviati anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.
10. In qualità di organo di garanzia e controllo dell'Università il CUG ha sede presso l'Amministrazione Centrale di Iuav.

Articolo 5

(Risorse e strumenti)

1. Il Consiglio di amministrazione può, nei limiti delle risorse disponibili, prevedere uno specifico fondo da definirsi annualmente per la realizzazione delle attività programmate e finanziare specifici progetti che il CUG sottoponga alla sua approvazione. Il CUG può ricevere contributi finanziari anche da esterni.
2. L'Amministrazione assicura al CUG il supporto organizzativo necessario; in particolare, garantisce l'attività di segreteria, la raccolta dei verbali, la corrispondenza interna ed esterna, l'archiviazione della documentazione e la collaborazione degli uffici di volta in volta necessari per le attività del CUG.
3. L'Amministrazione mette a disposizione del CUG, in occasione delle proprie riunioni o convegni, locali idonei, il materiale e gli strumenti necessari.

Articolo 6

(Diritto di Informazione e comunicazione)

1. Il CUG può chiedere di essere preventivamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno degli organi di governo dell'Ateneo e sulle materie di sua pertinenza oggetto di negoziazione decentrata.
2. Il CUG ha diritto, nel rispetto della normativa vigente, ad accedere a tutte le informazioni e ad ogni altro materiale attinente e utile all'espletamento delle sue funzioni.
3. Il CUG dà periodicamente comunicazione delle proprie attività e delle proprie decisioni, anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo o effettuando specifiche iniziative.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Le informazioni e i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 8

(Norme finali)

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua emanazione ed è pubblicato nel sito web di Ateneo.
2. Le eventuali modifiche al regolamento sono approvate dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti del CUG e sono emanate con decreto del rettore.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento del Comitato per le pari opportunità emanato con decreto rettorale 12 gennaio 2004, n. 178.